




Comune dell'Aquila



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2019

Il presente bando è indetto, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'assegnazione di alloggi disponibili in locazione permanente nel Comune dell'Aquila e di quelli che si renderanno disponibili nello stesso Comune nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

I cittadini che risultino in possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare domanda, a mezzo **RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO** (farà fede all'uopo la data di spedizione), indirizzata al Comune dell'Aquila - Settore Politiche per il Benessere della Persona - Ufficio Casa - Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 L'Aquila, ovvero a mezzo **PEC** al seguente indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso, ovvero entro il **25 febbraio 2020**. Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine ultimo per la spedizione della domanda è prorogato di 60 giorni, ovvero al 25 aprile 2020, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni, ovvero al 25 maggio 2020, per i residenti nei Paesi extra europei.

Le **DOMANDE** di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui modelli predisposti dall'Ufficio Casa del Comune dell'Aquila ed ivi disponibili, presso la sede municipale di Viale Aldo Moro n. 30, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; ovvero reperibili sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila, www.comune.laquila.it.

Saranno escluse le domande presentate oltre la scadenza dei termini indicati.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 2 della L. R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;




Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila
Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it
www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila



b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio e' determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;



Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona


Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila



g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;

g-ter) la domanda e' ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda e' ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d), non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-bis), g-ter), g-quater) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art.5 Legge n. 80/14.



Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona


Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila



NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 31/2001: "Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale".

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva A-5 e delle condizioni oggettive B-1, B-2, B-3 di cui alle successive statuizioni.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2




Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona

Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila

-superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1

- 4 unità: punti 2

-5 unità: punti 3

-6 unità ed oltre: punti 4

A-3) richiedenti che alla data di presentazione della domanda abbiano superato il 70° anno di età: punti 2

se vivono soli o in coppia: punti 3

A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

A-5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare: punti 2

E' considerato handicappato grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A-6) emigrati rientrati ritamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi: punti 1.

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE

B-1) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

b-1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: punti 2

b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

B-2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:

b-2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

-da due a tre persone a vano utile: punti 1

-oltre tre persone a vano utile: punti 2




Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona

Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila

B-3) abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione: punti 2

B-4) richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di:
provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4

Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3.

La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

C-bis) situazione connessa all'anzianità di residenza in Comuni della Regione Abruzzo: punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

-copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;

-attestazione ISEE in corso di validità;

-copia del permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare, in caso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali, dovranno essere allegate le certificazioni relative alle condizioni sopra richiamate.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute nei termini saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 96/96, dall'Ufficio Casa del Comune dell'Aquila, che verifica la completezza e la regolarità della compilazione del modello di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

Le domande, previamente istruite, saranno trasmesse all'apposita Commissione istituita ex art. 7 della L.r. 96/96, per la formazione della graduatoria.



Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona


Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila



La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà a formulare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, all'Albo pretorio on-line del Comune dell'Aquila per 15 giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione, gli interessati - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione - possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione stessa, che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, in forma pubblica, da parte del Presidente della Commissione stessa.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla stessa Legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato secondo le norme del titolo III, artt. 21 e segg., della Legge regionale 96/96 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il canone di locazione degli alloggi è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marcella Ceniccola, presso l'Ufficio Casa del Settore Politiche per il Benessere della Persona, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L'Aquila (ufficio.casa@comune.laquila.it - 0862/645531).

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

L'Aquila, 20 dicembre 2019

IL DIRIGENTE

Dott. Fabrizio Giannangeli



Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 - L'Aquila
Tel. 0862 645531 - mail ufficio.casa@comune.laquila.it
www.comune.laquila.it